Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 10 marzo 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 9 marzo 1979 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare concernente:

« Norme per l'accesso alla facoltà di medicina e chirurgia ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, piazza Cola di Rienzo, 80/A, presso la Federazione nazionale degli ordini dei medici.

(2347)

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 9 marzo 1979 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare concernente:

« Norme per la utilizzazione dei medici di leva da parte del Servizio sanitario nazionale ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, piazza Cola di Rienzo, 80/A, presso la Federazione nazionale degli ordini dei medici.

(2348)

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 9 marzo 1979 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare concernente:

« Norme sull'insegnamento dell'educazione sanitaria ».

I predetti hanno dichiaràto di eleggere domicilio Roma, piazza Cola di Rienzo, 80/A, presso la Federazione nazionale degli ordini dei medici.

(2349)

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 9 marzo 1979 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

« Volete voi che siano abrogati gli articoli 2; 3 comma secondo (Per i tribunali militari indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, alla costituzione degli uffici anzidetti provvedono, nei modi stabiliti dalla legge, i comandanti delle forze, presso le quali i tribunali stessi sono costituiti); 7; 8 comma primo, numero 1) limitatamente alle parole: "avente grado di generale di brigata, o grado corrispondente delle altre forze armate dello Stato", numero 3) limitatamente alle parole: "di cui sedici ufficiali superiori e otto capitani", nonché alle parole: "nel quale ultimo caso i giudici in eccedenza devono essere anche essi scelti fra gli ufficiali superiori e capitani", comma secondo limitatamente alla parola: "militare", comma terzo limitatamente alla parola "militari"; 9 comma secondo limitatamente alla parola: "militari"; 10; 11; 12; 13; 14 comma primo numero 3) limitatamente alla parola: "militari" e comma secondo (Almeno due dei tre giudici militari devono essere ufficiali superiori, salvo che trattisi di giudizio a seguito di opposizione proposta contro un decreto penale di condanna); 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 25 comma secondo (Nei procedimenti a carico di ufficiali generali, le funzioni del giudice istruttore sono affidate a un magistrato militare di grado non inferiore a quello di procuratore militare della Repubblica, designato dal procuratore generale militare della Repubblica. Fino a quando non sia avvenuta tale designazione, provvede il giudice istruttore del tribunale competente.); 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43 comma primo limitatamente alle parole: "ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equiparato", alle parole: "di cui dieci ufficiali generali, di grado non superiore a generale di divisione o equiparato", comma secondo (I giudici militari appartengono: tre all'esercito, due alla marina, due all'aeronautica e uno a ciascuna delle altre forze militari), comma terzo limitatamente alla parola: "militari", comma quinto (In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, ne esercita le funzioni l'ufficiale più anziano fra i generali di divisione o equiparati) e comma sesto limitatamente alla parola: "militari"; 44 comma primo limitatamente alle parole: "dei quali due sono ufficiali" e comma secondo (Nel numero dei giudicanti devono essere rappresentate, per quanto è possibile, le forze armate alle quali appartengono gli imputati); 45 comma primo limitatamente alle parole: "dei quali tre sono ufficiali" e comma secondo (Nei casi preveduti dal comma precedente, almeno uno dei giudici militari, compreso il presidente, deve appartenere alla forza armata dello Stato alla quale appartiene o apparteneva la persona cui si riferisce la deliberazione); 50 comma primo limitatamente alla parola: "militari"; 51 limitatamente, dopo la parola "giudici", alla parola: "militari"; 54 e 55 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Approvazione dell'Ordinamento giudiziario militare) e successive modificazioni? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(2350)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1978, n. **1013.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Sacramento, nei comuni di Valstagna e S. Nazario.

N. 1013. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Padova 29 giugno 1975, n. 96/75, integrato con dichiarazioni datate 24 marzo e 31 agosto 1976 e con decreto 28 febbraio 1977, n. 54/77-*a*, relativo all'erezione della parrocchia del SS. Sacramento, nelle frazioni Collicello e Costa del comune di Valstagna (Vicenza), e in frazione S. Marino del comune di S. Nazario (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1979
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1978, n. **1014.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Madre del Buon Consiglio, in Genova-Prà.

N. 1014. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Genova 22 ottobre 1973, integrato con due dichiarazioni datate 11 e 30 agosto 1977, relativo all'erezione della parrocchia di Maria Madre del Buon Consiglio, in Genova-Prà.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1979
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1978, n. **1015.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1976, n. 511, concernente il riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata autonoma di S. Maria Maddalena, in Briga Novarese.

N. 1015. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1976, n. 511, concernente il riconoscimento, agli effetti civili, del decreto dell'ordinario diocesano di Novara 15 settembre 1972, relativo all'erezione della vicaria curata autonoma di S. Maria Maddalena, in frazione Baraggia del comune di Briga Novarese (Novara), viene rettificato nel dispositivo e nelle premesse sostituendo alle parole « comune di Briga Novarese » quelle di « comune di Gozzano ».

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1979
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1978, n. **1016.**

Modificazione allo statuto dell'opera diocesana San Bernardo degli Uberti, in Parma.

N. 1016. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene approvata la modificazione allo art. 5 dello statuto dell'opera diocesana San Bernardo degli Uberti, in Parma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, n. 1354.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1979
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 202

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1979.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1962, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 298, con il quale il dott. Giovanni Battista Lavaggi è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1977, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 219, con il quale il predetto agente di cambio è stato collocato nella posizione di fuori ruolo;

Vista la dichiarazione in data 14 giugno 1978, con la quale il dott. Giovanni Battista Lavaggi ha presentato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni di cui sopra espressi dall'ispettore del tesoro presso la borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal dottor Giovanni Battista Lavaggi dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano, a decorrere dal 14 giugno 1978.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1979

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1979
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 365

(2073)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1979.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1962, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 298, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1963, con il quale il sig. Antenore Rossi è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 2 giugno 1978, con la quale il sig. Antenore Rossi ha presentanto le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visti i pareri favorevoli espressi per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro presso la borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Antenore Rossi dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano, a decorrere dal 30 giugno 1978.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1979

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 364

(2072)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Arbos, in Piacenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuova Arbos di Piacenza;

Visto il decreto ministeriale 16 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 giugno 1978 al 26 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Arbos di Piacenza, è prolungata fino al 25 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1991)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solex, con sede e stabilimento in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la susssitenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Solex, con sede e stabilimento in Torino;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1978 al 29 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solex, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata fino al 29 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2140)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solex, con sede e stabilimento in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la susssitenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Solex, con sede e stabilimento in Torino;

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1978 e 16 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1978 al 29 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solex, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata fino al 25 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2141)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Russo & C., in Acerra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Di Russo & C. di Acerra (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della ditta Di Russo & C. di Acerra (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1978 al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2004)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1979.

Trasferimento dei beni della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali alla regione Liguria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare gli articoli 68 ed 83;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, ed in particolare l'art. 11;

Visto l'elenco dei beni posseduti dalla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali nella regione Liguria;

Considerato che, a norma del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 citato, sono esclusi dal trasferimento i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari, le caserme del Corpo forestale dello Stato e i terreni e le aree boschive in misura non superiore all'uno per cento, costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda da destinare a scopi scientifici sperimentali e didattici di interesse nazionale da identificarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della difesa;

Considerato che dal trasferimento possono essere esclusi altresì, ove non destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie, di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione entro il 31 dicembre 1978 della commissione di cui all'art. 113 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

Considerato che deve essere garantita l'unitarietà dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato esistenti, in attesa che siano definite con legge della Repubblica da emanarsi entro il 31 dicembre 1979, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane;

Ritenuto, nelle more della emanazione dei provvedimenti richiamati, di dover individuare e consegnare alla regione Liguria tutti gli altri beni di spettanza;

Sentita la regione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti elenchi dei beni immobili appartenenti alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferiti alla regione Liguria, salvo variazioni in più o in meno a seconda della consistenza accertata in sede di consegna.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Liguria da un rappresentante della gestione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli stessi oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi, scorte vive e morte al servizio dei beni trasferiti.

Art. 4.

Con gli stessi verbali saranno definiti i rapporti giuridici in atto riguardanti i beni in corso di acquisizione alla data del 1° gennaio 1978 con la consegna alla regione Liguria dei relativi documenti e saranno altresì definite le pendenze amministrative e contabili in atto alla data della consegna.

Art. 5.

I beni trasferiti sono soggetti ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 6.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni anche in conseguenza dei provvedimenti che saranno attuati ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 68 e dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

ELENCO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI DA TRASFERIRE ALLA REGIONE LIGURIA AI SENSI DELL'ART. 68 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616.

Provincia	Comune	Superficie ha	Totale ha
La Spezia	Varese Ligure . .	7,80.58	
	Varese Ligure . .	0,01.90	7,82.48
	Totale . . .	—	7,82.48

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(1517)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilpa, con stabilimento in Paduli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ilpa, con stabilimento in Paduli (Benevento);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilpa, con stabilimento in Paduli (Benevento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 marzo 1978 al 16 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1999)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 aprile 1978 all'8 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1995)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera e Varallo Pompia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera (Varese) e Varallo Pombia (Novara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera (Varese) e Varallo Pombia (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1978 all'8 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2005)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine di Seveso, con sede in Milano e stabilimenti in Barlassina e Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Officine di Seveso, con sede in Milano e stabilimenti in Barlassina e Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine di Seveso, con sede in Milano e stabilimenti in Barlassina e Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 marzo 1978 al 17 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1997)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 5-*bis* della legge 26 maggio 1978, n. 215;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Siracusa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento o per l'avvio a completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali, sospesi dal 1° ottobre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data:

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 11 marzo 1978, 12 agosto 1978 e 10 ottobre 1978 di concessione per quattro trimestri del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per i lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali;

Visto il parere espresso dal CIPI in data 21 dicembre 1978, con il quale è stato ritenuto ulteriormente prorogabile, fino ad un massimo di ventiquattro mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori sei mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per altri sei mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2008)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Canoniero Luciano, in Calizzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Canoniero Luciano di Calizzano (Savona);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Canoniero Luciano di Calizzano (Savona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1978 al 29 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1998)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coral, in Cascine Vica-Rivoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Coral, con sede in Cascine Vica-Rivoli (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coral, con sede in Cascine Vica-Rivoli (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 maggio 1978 al 5 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2003)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saig - Società agricola industriale, in Giulianova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Saig - Società agricola industriale di Giulianova (Teramo);

Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1978 e 6 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 febbraio 1978 al 26 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Saig - Società agricola industriale di Giulianova (Teramo), è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1994)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.J.D. estrusioni, in Pont S. Martin.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta S.J.D. estrusioni, con sede in Pont S. Martin (Aosta);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.J.D. estrusioni, con sede in Pont S. Martin (Aosta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1978 al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2002)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borma, con sede in Milano e stabilimento in Acqui Terme.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Borma, con sede in Milano e stabilimento in Acqui Terme (Alessandria);

Visti i decreti ministeriali 12 agosto 1978 e 22 dicembre 1978, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 dicembre 1977 al 17 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borma, con sede in Milano e stabilimento in Acqui Terme (Alessandria), è prolungata fino al 17 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1993)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nencini Zeno di Nencini Carlo, in Cecina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Nencini Zeno di Nencini Carlo di Cecina (Livorno);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nencini Zeno di Nencini Carlo di Cecina (Livorno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1978 al 20 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1996)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autophon italiana, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Autophon italiana di Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autophon italiana di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1978 al 29 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2000)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Bari;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Bari, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 18.576

salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.931
qualificati . . . . » 16.173
specializzati . . . . » 17.327

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1671)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Avellino;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Avellino, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 19.586

salariati fissi:

comuni . . . . L. 15.917
qualificati . . . . » 17.256
specializzati . . . . » 19.264

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1672)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Vercelli;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Vercelli, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 18.889

salariati fissi:

comuni . . . . L. 15.399
qualificati . . . . » 17.244
specializzati . . . . » 18.252

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1673)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca sud, con sede e stabilimento in Assemini.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Rumianca sud, con sede e stabilimento in Assemini (Cagliari);

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 maggio 1978 al 4 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca sud, con sede e stabilimento in Assemini (Cagliari), è prolungata fino al 4 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1992)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Siracusa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Siracusa;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Siracusa, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 18.321

salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.700
qualificati . . . . » 15.894
specializzati . . . . » 17.030

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1674)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Treviso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Treviso;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Treviso, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 18.741

salariati fissi:

comuni . . . . L. 15.227
qualificati . . . . » 16.403
specializzati . . . . » 17.500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1675)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Generalmoda, in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978, concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Generalmoda di Torino;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° luglio 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda predetta hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Generalmoda di Torino, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2006)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore chimico operanti nella provincia di Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore chimico operanti nella provincia di Padova;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 dicembre 1976;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore chimico operanti nella provincia di Padova;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore chimico operanti nella provincia di Padova, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2007)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Miniera di Campiglia, con sede in Milano e miniera e stabilimento minerario in Campiglia Marittima.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Miniera di Campiglia, con sede in Milano e miniera e stabilimento minerario in Campiglia Marittima (Livorno);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Miniera di Campiglia, con sede in Milano e miniera e stabilimento minerario in Campiglia Marittima (Livorno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 ottobre 1978 al 22 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2001)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1979.

Ulteriore rinvio delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modifiche al regolamento predetto;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1978, con il quale le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto sono state fissate per il giorno 25 marzo 1979;

Visto il fonogramma n. 65000 del 22 febbraio 1979, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri propone per tutte le amministrazioni l'ulteriore rinvio delle elezioni in discorso al 18 novembre 1979;

Decreta:

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto sono rinviate al 18 novembre 1979 e proseguiranno fino alle ore 14 del giorno successivo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro: MALFATTI

(2076)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Attribuzione ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, nelle province di trascurabile importanza olivicola, dei compiti assegnati alla commissione provinciale olio.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, recante norme sull'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8;

Visto in particolare l'art. 16, comma primo, di detto decreto, ai sensi del quale, per la corresponsione dell'aiuto alla produzione per l'olio di oliva della campagna 1978-79, continua ad avere efficacia la disposizione contenuta nel decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modificazioni, secondo cui nelle province dove la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile il Ministero dell'agricoltura e delle foreste attribuisce al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura i compiti assegnati alla commissione provinciale olio prevista da detti provvedimenti legislativi;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 3134/78 del 28 dicembre 1978, recante norme per il pagamento dell'aiuto alla produzione per l'olio di oliva e di sansa prodotto nella campagna 1978-79;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1979, recante disposizioni relative all'aiuto predetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 25 dello stesso mese;

Considerato che, ai fini degli adempimenti relativi alla corresponsione dell'aiuto alla produzione per l'olio di oliva e di sansa della campagna 1978-79, occorre applicare la citata disposizione sull'assegnazione al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura dei compiti attribuiti alla commissione provinciale olio;

Decreta:

I compiti spettanti per legge alla commissione provinciale olio di cui all'art. 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modifiche, sono attribuiti, per la campagna 1978-79, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle seguenti province, nelle quali la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile: Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia e Vercelli.

Nell'espletamento dei compiti suddetti dovranno essere seguiti i criteri indicati nel regolamento (CEE) della commissione n. 3134/78 del 28 dicembre 1978 ed applicate le disposizioni riguardanti la materia, contenute nel decreto ministeriale 18 gennaio 1979, citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: MARCORA

(2098)

ORDINANZA MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Scrutini ed esami nei ginnasi, nei licei classici e scientifici e negli istituti tecnici e magistrali per l'anno scolastico 1978-79. Requisiti di ammissione e termine di presentazione delle domande di iscrizione agli esami di maturità di qualsiasi tipo e indirizzo.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 1 della legge 6 marzo 1958, n. 184;

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146, concernente la proroga della validità delle disposizioni sugli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media, di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517;

Vista la circolare n. 001/STC del 20 settembre 1971, concernente le istruzioni programmatiche per l'anno scolastico 1971-72;

Vista la circolare n. 302 prot. 11140/193 del 29 novembre 1978, concernente il calendario per il corrente anno scolastico 1978-79;

Ordina:

Titolo I

SCRUTINI FINALI

1. — Gli scrutini finali nei ginnasi, nei licei classici e scientifici e negli istituti tecnici e magistrali, hanno luogo entro il 16 giugno 1979 e sono pubblicati nello stesso termine.

2. — Gli alunni delle classi dalle quali si ottiene la promozione per effetto dello scrutinio finale sono dichiarati approvati nelle materie in cui riportano la sufficienza, purché ottengano non meno di otto decimi in condotta; sono ammessi alla riparazione per le materie in cui non conseguono voto di approvazione, qualunque sia il numero di tali materie; sono esclusi dalla sessione di riparazione e, quindi, dichiarati non promossi, se abbiano riportato meno di sei decimi in condotta o, a giudizio inappellabile del consiglio di classe, abbiano rivelato nel complesso delle discipline molto gravi insufficienze.

Per la formulazione dei giudizi e per l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano le norme di cui all'art. 2 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049, nonché le disposizioni di cui alla circolare 001/STC del 20 settembre 1971, paragrafi 7 e 8, ed alla circolare n. 88 dell'8 aprile 1975, facendo presente che le deliberazioni eventualmente adottate in difformità alle norme ed alle disposizioni innanzi citate, debbono essere considerate illegittime.

Particolare attenzione sulle citate disposizioni deve richiamarsi anche per quanto riguarda le assenze degli alunni.

Le commissioni giudicatrici in sede di sessione di riparazione per gli alunni interni, saranno costituite dai competenti consigli di classe.

Titolo II

ESAMI DI IDONEITÀ

3. — Le domande per l'ammissione agli esami di idoneità nei ginnasi, nei licei classici e scientifici e negli istituti tecnici e magistrali debbono essere presentate al capo di istituto nella sede prescelta entro il 16 maggio 1979. Possono sostenere esami di idoneità o integrativi nella sessione autunnale, previa presentazione della domanda entro il 22 agosto 1979, coloro che si trovano in una delle sottoindicate condizioni:

1) abbiano sostenuto in prima sessione altro esame di idoneità ovvero abbiano sostenuto esami di maturità;

2) intendono sostenere ai sensi dell'art. 44, terzo comma, del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata;

3) si trovino nelle condizioni di cui al successivo paragrafo 9 della presente ordinanza;

4) non abbiano potuto presentare la domanda nei termini stabiliti per la prima sessione a causa di gravi ed eccezionali motivi, comprovati da apposita documentazione, la cui valutazione è comunque rimessa al competente capo di istituto.

L'ammissione agli esami della seconda sessione è sempre subordinata al possesso, da parte degli interessati, dei requisiti richiesti alla data del 17 giugno 1979 salvo quanto disposto dall'art. 46 del regio decreto numero 653.

Gli esami hanno inizio il 18 giugno in prima sessione e il 1° settembre in seconda sessione; le operazioni relative hanno termine rispettivamente il 30 giugno e il 9 settembre 1979.

I ginnasi isolati non sono sedi di esame di idoneità alla prima classe del liceo classico.

4. — I candidati che siano in possesso di licenza media o di diploma di istruzione secondaria inferiore previsto dal precedente ordinamento, possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneità nei ginnasi, nei licei classici e scientifici, negli istituti magistrali e negli istituti tecnici di qualsiasi tipo. Detti candidati sono tenuti a presentare i programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano.

Conformemente a quanto previsto per gli esami di maturità dall'art. 3 della legge 5 aprile 1969, n. 119, sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati che alla data del 15 giugno 1979 abbiano compiuto il 18° anno di età.

I candidati i quali siano in possesso del diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione o di ammissione alla frequenza conseguita presso un istituto di istruzione secondaria o artistica statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione all'esame.

5. — Per lo svolgimento nel corrente anno scolastico, degli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi di istituti tecnici degli alunni di istituti professionali e dei giovani in possesso del diploma di qualifica, si richiamano le disposizioni di cui all'ordinanza 5 marzo 1970 ed alle circolari n. 139 del 19 aprile 1972 e n. 122 del 7 maggio 1975.

6. — I candidati iscritti ad esami di maturità non possono sostenere in prima sessione esami di idoneità o integrativi per l'ammissione a classi di istituti di istruzione secondaria superiore o artistica, stante il divieto di cui all'art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, se non previa rinuncia all'esame di maturità.

7. — Negli esami di idoneità, i candidati possono essere ammessi alla riparazione, qualunque sia il numero delle materie non superate in prima sessione, purché, a giudizio inappellabile della commissione, non abbiano rivelato nel complesso delle discipline molto gravi insufficienze.

8. — Coloro che nella sessione autunnale conseguono la promozione o la idoneità a classi di ginnasio, liceo classico e scientifico, istituto tecnico e magistrale, possono sostenere in un'unica sessione speciale esami integrativi per classi corrispondenti di istituto di diverso ordine, tipo o indirizzo, secondo le norme di cui al precedente paragrafo 4, comma terzo.

Detta sessione deve aver termine entro il 29 settembre 1979.

9. — Gli alunni e i candidati ammessi a riparare o non promossi allo scrutinio finale o in prima sessione, possono sostenere presso istituti di tipo diverso esami di idoneità solo alla classe corrispondente a quella per la quale non hanno ottenuto l'approvazione.

10. — Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute

11. — In caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono convocati dal provveditore agli studi per addivenire alla assegnazione ad altri istituti dei candidati risultanti in eccedenza come previsto dall'art. 57 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

12. — Ai sensi dell'art. 60 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, tutte le prove di uno stesso esame, comprese quelle per l'eventuale riparazione, debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravità, è consentito il trasferimento del candidato ad un determinato istituto di diversa sede, purché il preside dell'istituto di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi addotti sono attendibili.

Detto nulla osta non può essere concesso se non nel caso che il candidato documenti l'assoluta impossibilita nella quale sia venuto a trovarsi per grave malattia, da controllarsi eventualmente mediante visita medico fiscale, o per altro gravissimo motivo, di terminare l'esame nella sede in cui lo ha iniziato.

Il nulla osta deve indicare esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento alla documentazione fornita.

I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi di ufficio al preside della nuova sede e in luogo di essi, è conservata la domanda di trasferimento.

Titolo III

Esami di maturità di qualsiasi tipo o indirizzo Requisiti di ammissione e termine di presentazione delle domande.

13. — La sessione degli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, ha inizio il 3 luglio 1979.

Sono ammessi a sostenere gli esami di maturità anche i candidati privatisti che, entro il 2 luglio 1979, abbiano compiuto il 18° anno di età e siano in possesso del diploma di licenza media o di altro titolo ad esso equipollente o superiore.

Quando sia decorso l'intervallo d'obbligo dal conseguimento del titolo inferiore suindicato, sono ammessi a sostenere gli esami di maturità, a norma dell'art. 41 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, anche i candidati privatisti sforniti del requisito dell'età di cui al precedente comma.

I candidati ventitreenni sono invece dispensati dalla presentazione del predetto titolo, a norma dell'art. 46 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Si ricorda che devono intendersi abrogate le norme speciali preesistenti, secondo le quali non era consentita l'ammissione dei candidati privatisti agli esami di maturità negli istituti tecnici agrari, industriali, femminili e per il turismo.

Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione agli esami di cui al primo comma del presente paragrafo, è fissato *al 15 marzo 1979*, sia per gli alunni interni, sia per i candidati privatisti.

14. — Secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo 6, non sono ammessi agli esami di maturità i candidati che abbiano già sostenuto nella sessione estiva esami di idoneità o integrativi a classi di istituti di istruzione secondaria superiore o artistica.

Nei casi di contravvenzione a tale norma, salvo ogni altro eventuale provvedimento, si procede, in qualsiasi momento, all'annullamento delle prove d'esame, a norma dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

15. — Rimangono ferme le disposizioni vigenti circa l'abbreviazione del corso di studi (per merito o per obblighi di leva) ed il recupero che si applica per tutti i tipi di istituto (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227, art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653).

Nel corrente anno scolastico possono fruire dell'abbreviazione per obblighi di leva gli alunni delle penultime classi, nati negli anni 1959, 1960, e 1961, nonché i candidati privatisti, nati nell'anno 1961, i quali comprovino, con un certificato rilasciato dalla competente autorità militare, che sono tenuti a sottoporsi a visita sanitaria di leva nell'anno solare 1979 o 1980.

Possono chiedere di usufruire dello stesso beneficio gli alunni delle penultime classi nati in anni precedenti al 1959, purché dimostrino di essere ancora soggetti agli obblighi di leva.

16. — Gli alunni degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, i quali usufruiscono dell'abbreviazione per merito, possono sostenere l'esame di maturità presso l'istituto da essi frequentato; quelli che invece usufruiscono dell'abbreviazione per obblighi di leva o sono ammessi per recupero, devono sostenere l'esame di maturità presso un istituto statale.

Titolo IV

Disposizioni comuni

17. — Le domande di ammissione agli esami di cui ai precedenti titoli II e III devono essere presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto.

Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto, entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza, a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di annullamento delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

18. — Con disposizioni a parte, saranno dettate le norme sullo svolgimento degli esami di maturità e quelle per gli scrutini e gli esami negli istituti di istruzione artistica e musicale, negli istituti professionali, nelle scuole magistrali, nonché nelle classi sperimentali degli istituti di istruzione secondaria di II grado.

19. — Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami negli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, si applicano, inoltre, le disposizioni di cui alla circolare n. 231 del 28 settembre 1974, con le modifiche e le integrazioni previste dalla circolare n. 53 del 22 febbraio 1977.

Roma, addì 28 febbraio 1979

Il Ministro: Pedini

(2102)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 14/1979. Prezzo della carta per giornali quotidiani

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 17 dicembre 1976;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 21/1977 del 17 maggio 1977;

Considerata la variazione dei costi accertata nel settore della carta per giornali quotidiani;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 6 marzo 1979;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dall'11 marzo 1979, sono fissati i seguenti prezzi massimi della carta per giornali quotidiani, avente le caratteristiche merceologiche di cui alla « nota complementare » al cap. 48 della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione, fatta sola eccezione per le linee d'acqua:

tipo standard da 48,8 gr/mq L./kg 456,2;
tipo rotooffset da 48,8 gr/mq L./kg 464,2.

Per ogni gr/mq, fino a gr/mq 54: riduzione di L./kg 1,60. Per le grammature superiori vale il prezzo del 54 gr/mq.

E' ammessa una tolleranza di grammatura della merce consegnata del 3% in più o in meno.

I prezzi di cui sopra si intendono per merce resa franco stabilimento di produzione.

Roma, addì 8 marzo 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta
PRODI

(2271)

Provvedimento n. 15/1979. Prezzo dei giornali quotidiani

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 22/1977 del 29 aprile 1977;

Viste le richieste della Federazione italiana editori giornali (ultima quella in data 23 febbraio 1979) per la revisione del prezzo dei giornali quotidiani;

Vista la proposta della commissione centrale della distribuzione della carta per quotidiani e periodici;

Ritenuto necessario provvedere alla revisione del prezzo dei giornali quotidiani in relazione agli aumenti verificatisi nei costi di produzione, tenendo peraltro conto dei provvedimenti di sostegno dell'editoria;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

1) A modifica del provvedimento del C.I.P. n. 20/1977 del 29 aprile 1977, il prezzo massimo dei giornali quotidiani è stabilito, con decorrenza dall'11 marzo 1979, in lire duecentocinquanta, indipendentemente dal numero delle pagine.

2) I prezzi attualmente praticati per i soli abbonamenti annuali a sei numeri settimanali di giornali quotidiani non possono, temporaneamente, subire aumenti e, comunque, non possono superare l'importo di L. 40.000 (quarantamila).

3) I prezzi per gli abbonamenti annuali a sei numeri settimanali dei « giornali quotidiani di informazione specializzata » non possono superare l'importo di L. 60.000 (sessantamila).

Roma, addì 8 marzo 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta
PRODI

(2272)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 5 marzo 1979:

Capasso Alfonso, notaio residente nel comune di Cervinara, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Serino, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Gualtieri Paola, notaio residente nel comune di Caulonia, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Pizzo, distretto notarile di Catanzaro, con l'anzidetta condizione.

Caprino Ernesto, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Belvedere Marittimo, distretto notarile di Cosenza, con l'anzidetta condizione.

Persico Nicola, notaio in Napoli, è trasferito nel comune di Agerola, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Gambardella Antonio, notaio residente nel comune di Pomigliano d'Arco, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Ruocco Emilio, notaio residente nel comune di Torre Santa Susanna, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Palma Campania, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Bellone Maria Caterina, notaio residente nel comune di Colle Sannita, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Bianchi Antonio, notaio in Vallata, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Mammuccari Paolo, notaio residente nel comune di Mogliano Veneto, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Pollera Giancarlo, notaio esercente in soprannumero in Roma, è trasferito d'ufficio nel comune di Albano Laziale, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Pessolano Giuseppina, notaio in Postiglione, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Altavilla Silentina, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

De Luca Vincenzo, notaio residente nel comune di Grassano, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Laurino, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione.

Carnazzi Cesare, notaio residente nel comune di Soncino, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Bergamo, con l'anzidetta condizione.

Lo Prejato Luigi, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Bergamo, con l'anzidetta condizione.

Sella Adriano, notaio residente nel comune di Caravaggio, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Bergamo, con l'anzidetta condizione.

Lanzillo Maria, notaio residente nel comune di San Benedetto Val di Sambro, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione.

Portale Giusy, notaio residente nel comune di Castiglione di Sicilia, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione.

Milazzo Adriana, notaio residente nel comune di Adrano, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Misterbianco, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Grassi Fabrizio, notaio in Biancavilla, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Trecastagni, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Aricò Luigi, notaio residente nel comune di Conselve, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Vernio, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione.

Di Virgilio Sebastiano, notaio esercente nella soppressa sede di Palmoli, distretto notarile di Lanciano, è trasferito di ufficio nel comune di Scerni, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Intermite Pietro, notaio residente nel comune di Lecce, è trasferito nel comune di Ceglie Messapico, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Arnò Annibale, notaio esercente nella sede soppressa di Alezio, distretto notarile di Lecce, è trasferito d'ufficio nel comune di Tuglie, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Casentini Riccardo Carlo, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Borgo a Mozzano, distretto notarile di Lucca, con l'anzidetta condizione.

Sorgato Antonio, notaio residente nel comune di Varese, distretto notarile di Milano. è trasferito nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione.

Vismara Ernesto, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Giussano, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione.

Biasini Angelo, notaio residente nel comune di Vignale Monferrato, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano, con la anzidetta condizione.

Piatti Guglielmo, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Malnate, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione.

Pentangelo Lucio, notaio residente nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione.

Tabucchi Renato, notaio residente nel comune di Bresso, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione.

Sechi Cristina, notaio residente nel comune di Bettola, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione.

Schiavo Folco, notaio residente nel comune di Cusano Milanino, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione.

Capasso Michele, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione.

Margherita Giovanni, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione.

Parazzini Giuseppe Giovanni, notaio residente nel comune di Gabiano, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Rho, distretto notarile di Milano, con la anzidetta condizione.

Graffeo Aldo, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Samarate, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione.

Bellorini Franca, notaio residente nel comune di Invorio, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Varese, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione.

Oliva Ezio, notaio residente nel comune di Savona, è trasferito nel comune di Varese, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione.

Siciliani Paolo, notaio residente nel comune di Lari, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Pisa, con l'anzidetta condizione.

Sinisi Gian Raffaele, notaio residente nel comune di Varazze, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Savona, con l'anzidetta condizione.

Di Trapani Saro, notaio residente nel comune di Canicattini Bagni, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Siracusa, con l'anzidetta condizione.

Costanza Luisa, notaio residente nel comune di Ferla, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Sortino, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Pomponio Romeo, notaio residente nel comune di San Salvo, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Avezzano, distretto notarile di Sulmona, con l'anzidetta condizione.

Pirro Rosario, notaio in Martina Franca, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Taranto, con l'anzidetta condizione.

Bulferi Giovanni, notaio residente nel comune di Catignano, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Pescara, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Capozza Domenico, notaio residente nel comune di Trani, è trasferito nel comune di Corato, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Minazzi Aurelio, notaio residente nel comune di Cavarzere, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Venezia, con l'anzidetta condizione.

Giardino Furio, notaio residente nel comune di Bagnoregio, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Tuscania, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

(2129)

Autorizzazione all'ordine degli ingegneri di Savona ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1979, registro n. 4 Giustizia, foglio n. 248, è stata accolta la domanda con la quale il presidente pro-tempore dell'ordine degli ingegneri di Savona chiedeva di essere autorizzato all'acquisto di una porzione d'immobile sito in Savona, via Famagosta n. 13/3, per il prezzo di L. 10.000.000, da adibire a sede sociale.

(1932)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 25 gennaio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della condizione di crisi economica delle aziende del settore abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore abbigliamento in provincia di Frosinone e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore abbigliamento nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(2032)

Deliberazione 25 gennaio 1979. Accertamento della condizione di crisi economica delle aziende del settore vetrocemento operanti nel comune di Borgo a Mozzano.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore vetrocemento nel comune di Borgo a Mozzano (Lucca) e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore vetrocemento nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore vetrocemento operanti nel comune di Borgo a Mozzano (Lucca) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(2033)

Deliberazione 25 gennaio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore calzaturiero operanti nel comune di Rapolano Terme.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore calzaturiero nel comune di Rapolano Terme (Siena) e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore calzaturiero nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore calzaturiero operanti nel comune di Rapolano Terme (Siena) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(2034)

Deliberazione 25 gennaio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi aziendale per alcune società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Lyons Baby, con sede in Falconara Marittima (Ancona);
2) ditta Baby Brummel di Gardini Carla, con sede in Falconara Marittima (Ancona);
3) ditta Alexandra S.n.c. di Monsano (Ancona);
4) S.p.a. La Longobarda di Castelfranco Veneto (Treviso);
5) S.p.a. Fonderie Sorgato, stabilimento di Novara;
6) S.p.a. Newteam di S. Vito al Tagliamento (Pordenone);
7) ditta Orma - Istituto terapeutico romano di Pomezia (Roma);
8) S.p.a. ODA - Organismo dettaglianti abbigliamento, con sede e stabilimento in Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano);
9) ditta Maglificio Legas di S. Irpino (Caserta);
10) S.p.a. Miniera di Campiglia, con sede in Milano e miniera e stabilimento minerario in Campiglia Marittima (Livorno);
11) S.p.a. Pia - Prodotti ittici alimentari, con sede e stabilimento in Gaeta;
12) S.p.a. Cosmin - Costruzioni manutenzioni industriali, con sede in Cagliari e stabilimento in Capoterra (Cagliari);
13) S.p.a. Solis di Siniscola (Nuoro);
14) S.p.a. Tessitura di lane in Borgosesia - Borgosesia (Vercelli);
15) S.p.a. Arona, con sede in Voghera (Pavia);
16) S.p.a. Navalteknic di Napoli;
17) S.p.a. Calzaturificio Perusia, con sede in Perugia;
18) S.p.a. Ceramica adriatica di Potenza Picena (Macerata);
19) S.a.s. Maglificio Mirsa di Galliate (Novara);
20) S.p.a. Nuova Trieste di Trieste;
21) S.p.a. Telediffusione italiana di Napoli;
22) S.r.l. Italrefrattari, in liquidazione, di Savona;

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonché i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma quinto, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Lyons Baby, con sede in Falconara Marittima (Ancona);
2) ditta Baby Brummel di Gardini Carla, con sede in Falconara Marittima (Ancona);
3) ditta Alexandra S.n.c. di Monsano (Ancona);
4) S.p.a. La Longobarda di Castelfranco Veneto (Treviso);
5) S.p.a. Fonderie Sorgato, stabilimento di Novara;
6) S.p.a. Newteam di S. Vito al Tagliamento (Pordenone);
7) ditta Orma - Istituto terapeutico romano di Pomezia (Roma);
8) S.p.a. ODA - Organismo dettaglianti abbigliamento, con sede e stabilimento in Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano);
9) ditta Maglificio Legas di S. Irpino (Caserta);
10) S.p.a. Miniera di Campiglia, con sede in Milano e miniera e stabilimento minerario in Campiglia Marittima (Livorno);
11) S.p.a. Pia - Prodotti ittici alimentari, con sede e stabilimento in Gaeta;

12) S.p.a. Cosmin - Costruzioni manutenzioni industriali, con sede in Cagliari e stabilimento in Capoterra (Cagliari);
13) S.p.a. Solis di Siniscola (Nuoro);
14) S.p.a. Tessitura di lane in Borgosesia - Borgosesia (Vercelli);
15) S.p.a. Arona, con sede in Voghera (Pavia);
16) S.p.a. Navalteknic di Napoli;
17) S.p.a. Calzaturificio Perusia, con sede in Perugia;
18) S.p.a. Ceramica adriatica di Potenza Picena (Macerata);
19) S.a.s. Maglificio Mirsa di Galliate (Novara);
20) S.p.a. Nuova Trieste di Trieste;
21) S.p.a. Telediffusione italiana di Napoli;
22) S.r.l. Italrefrattari, in liquidazione, di Savona.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(2035)

Deliberazione 25 gennaio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale per alcune società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalle società:

1) S.r.l. Nuova Fashion sport soc. coop., stabilimenti di Roma e Allumiere;
2) S.p.a. Alivar di Novara, stabilimento di Lucca;
3) S.p.a. S.A.L.A. Ligure Adriatica, con sede in Genova, stabilimento di Cattolica (Forlì);
4) S.p.a. Autophon italiana di Roma;
5) S.p.a. Manifatture cotoniere meridionali, con sede in Salerno;
6) ditta Texiria di Voghera (Pavia);
7) S.p.a. Nuova Comel, con sede in Genova-Sestri Ponente e stabilimento ad Isola del Cantone (Genova);
8) S.p.a. Genal, con sede in Catania, stabilimento di Castelvetrano (Trapani);
9) S.p.a. O.M.I. - Ottica meccanica italiana, con sede in Roma;
10) S.p.a. Calzaturificio Apice di Bozzano di Massarosa (Lucca);
11) S.p.a. Montedison, stabilimento di Brindisi;
12) ditta Felice Schiavetti e Figli, con sede e stabilimento a Stazzano (Alessandria);
13) S.p.a. Ideal Standard, con sede in Milano e stabilimento a Brescia;
14) S.p.a. Filatura di Pontecurone, con sede e stabilimento in Pontecurone (Alessandria);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società:

1) S.r.l. Nuova Fashion sport soc. coop., stabilimenti di Roma e Allumiere;
2) S.p.a. Alivar di Novara, stabilimento di Lucca;
3) S.p.a. S.A.L.A. Ligure Adriatica, con sede in Genova, stabilimento di Cattolica (Forlì);
4) S.p.a. Autophon italiana di Roma;
5) S.p.a. Manifatture cotoniere meridionali, con sede in Salerno;
6) ditta Texiria di Voghera (Pavia);
7) S.p.a. Nuova Comel, con sede in Genova-Sestri Ponente e stabilimento ad Isola del Cantone (Genova);
8) S.p.a. Genal, con sede in Catania, stabilimento di Castelvetrano (Trapani);
9) S.p.a. O.M.I. - Ottica meccanica italiana, con sede in Roma;
10) S.p.a. Calzaturificio Apice di Bozzano di Massarosa (Lucca);
11) S.p.a. Montedison, stabilimento di Brindisi;
12) ditta Felice Schiavetti e Figli, con sede e stabilimento a Stazzano (Alessandria);
13) S.p.a. Ideal Standard, con sede in Milano e stabilimento a Brescia;
14) S.p.a. Filatura di Pontecurone, con sede e stabilimento in Pontecurone (Alessandria).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(2036)

Deliberazione 25 gennaio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore alimentare operanti in provincia di Catania.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore alimentare (bevande gassate) in provincia di Catania e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore alimentare (bevande gassate) nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore alimentare (bevande gassate) operanti nella provincia di Catania, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(2037)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

Corso dei cambi del 7 marzo 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	841,05	841,05	841 —	841,05	841 —	841,02	840,95	841,05	841,05	841,05
Dollaro canadese	707,30	707,30	707,90	707,30	707,50	707,45	707,35	707,30	707,30	707,50
Marco germanico	453,08	453,08	453,18	453,08	453,10	453,05	443,07	453,08	453,08	453,10
Fiorino olandese	419,58	419,58	419,70	419,58	419,45	419,55	419,59	419,58	419,58	419,60
Franco belga	28,639	28,639	28,65	28,639	28,64	28,60	28,635	28,639	28,639	28,65
Franco francese	196,32	196,32	196,35	196,32	196,26	196,30	196,27	196,32	196,32	196,30
Lira sterlina	1705,35	1705,35	1705,50	1705,35	1705,25	1705,30	1705,25	1705,35	1705,35	1705,35
Corona danese	161,888	161,888	161,90	161,888	161,80	161,85	161,85	161,888	161,888	161,85
Corona norvegese	165,41	165,41	165,45	165,41	165,40	165,40	165,43	165,41	165,41	165,40
Corona svedese	192,65	192,65	192,70	192,65	192,60	192,65	192,66	192,65	192,65	192,65
Franco svizzero	501,94	501,94	502,05	501,94	502,05	501,90	502,13	501,94	501,94	501,95
Scellino austriaco	61,82	61,82	61,85	61,82	61,80	61,80	61,848	61,82	61,82	61,80
Escudo portoghese	17,65	17,65	17,70	17,65	17,67	17,60	17,72	17,65	17,65	17,65
Peseta spagnola	12,183	12,183	12,19	12,183	12,18	12,15	12,185	12,183	12,183	12,18
Yen giapponese	4,114	4,114	4,12	4,114	4,115	4,10	4,115	1,114	4,114	4,11

Media dei titoli del 7 marzo 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	66,300
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,650
» 5,50 % » » 1968-83	85,625
» 5,50 % » » 1969-84	80,925
» 6 % » » 1970-85	80,550
» 6 % » » 1971-86	78,350
» 6 % » » 1972-87	76,975
» 9 % » » 1975-90	83,150
» 9 % » » 1976-91	83,825
» 10 % » » 1977-92	86,950
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,750
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,675
» » » » 1- 1-1978/80	100,650
» » » » 1- 3-1978/80	100,550
» » » » 1- 6-1978/80	100,550
» » » » 1- 8-1978/80	100,625
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,700
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,300
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,725
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,800
» » » 10 % 1- 1-1981	96,450
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,425
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,250
» » » 12 % 1- 4-1982	98,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 marzo 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	841 —
Dollaro canadese	707,425
Marco germanico	453,075
Fiorino olandese	419,585
Franco belga	28,637
Franco francese	196,295
Lira sterlina	1705,30
Corona danese	161,855
Corona norvegese	165,420
Corona svedese	192,660
Franco svizzero	502,035
Scellino austriaco	61,834
Escudo portoghese	17,685
Peseta spagnola	12,185
Yen giapponese	4,114

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a quarantacinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI FROSINONE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a quarantacinque posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Frosinone.

Il 10 % di tali posti, pari a cinque, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dallo interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titoli di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Frosinone, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Frosinone in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Frosinone, le firme apposte ai certificati stessi, dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Frosinone.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è in corso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Frosinone e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a dispozione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Frosinone, addì 31 marzo 1978

Il direttore provinciale: IASCONE

Registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale per il Lazio, addì 5 dicembre 1978
Registro n. 1 Poste, foglio n. 19

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Frosinone

Il sottoscritto (1) . nato a . il . . residente in . . via . . n. . . provincia . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a quarantacinque posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 31 marzo 1978.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafico (ovvero quale vedova di personale postelegrafico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva

(2056)

MINISTERO DELLE FINANZE

Assunzioni temporanee di personale straordinario da adibire a mansioni esecutive, ausiliarie ed operaie

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276;

Considerato che per le esigenze di carattere eccezionale sorte presso l'amministrazione centrale e le intendenze di finanza, gli uffici tecnici erariali, i laboratori chimici delle dogane, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, gli uffici doganali, gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici del registro e gli uffici I.V.A., le conservatorie dei registri immobiliari nonché presso le segreterie delle commissioni tributarie, si rende necessario procedere ad assunzioni temporanee di personale straordinario da adibire a mansioni esecutive, ausiliarie ed operaie;

Ritenuto che per fronteggiare tali esigenze occorre assumere:

settanta unità con mansioni esecutive e trenta unità con mansioni ausiliarie da destinare all'amministrazione centrale così come indicato nell'allegato *A;*

seicento unità con mansioni esecutive, centottantanove unità con mansioni ausiliarie e ottantanove unità con mansioni di operaio da destinare alle intendenze di finanza indicate nell'allegato *A;*

quattrocentocinquantasei unità con mansioni esecutive e centoventicinque unità con mansioni ausiliarie da destinare agli uffici tecnici erariali indicati nell'allegato *B;*

quarantacinque unità con mansioni esecutive e ventitre unità con mansioni ausiliarie da destinare ai laboratori chimici delle dogane indicati nell'allegato *C;*

trecentosettanta unità con mansioni esecutive e novantotto unità con mansioni ausiliarie da destinare agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione indicati nell'allegato *D;*

quattrocentodiciannove unità con mansioni esecutive e trecentoventi unità con mansioni ausiliarie da destinare agli uffici doganali indicati nell'allegato *E;*

trecentootto unità con mansioni esecutive e duecentodiciannove unità con mansioni ausiliarie da destinare agli uffici distrettuali delle imposte dirette indicati nell'allegato *F;*

trecentosettantasette unità con mansioni esecutive da destinare agli uffici del registro ed agli uffici I.V.A. indicati nell'allegato *G;*

seicentotredici unità con mansioni esecutive e centosessantanove unità con mansioni ausiliarie da destinare alle conservatorie dei registri immobiliari indicate nell'allegato *H;*

duecentoquattro unità con mansioni esecutive e centoundici unità con mansioni ausiliarie da destinare alle commissioni tributarie indicate nell'allegato *I;*

Ritenuto che tali assunzioni saranno effettuate:

nel 1979 per la durata massima di duecentosettanta giorni, divisi in turni di novanta giorni ciascuno;

nel 1980 per la durata massima di trecentosessanta giorni, divisi in turni di novanta giorni ciascuno;

Considerato che alle assunzioni di personale straordinario, per i settori come sopra indicati, provvederanno le intendenze di finanza di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza e Viterbo;

Considerato, altresì, che alle assunzioni temporanee di impiegati straordinari che intendono prestare servizio presso la amministrazione centrale provvederà la Direzione generale degli affari generali e del personale;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il direttore generale degli affari generali e del personale e gli intendenti di finanza delle sedi di cui in premessa — ciascuno nell'ambito dei settori di propria competenza — sono autorizzati ad assumere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, personale straordinario da adibire esclusivamente allo svolgimento di mansioni esecutive, ausiliarie e di operaio, da destinare, nei limiti dei rispettivi contingenti, agli uffici indicati negli allegati elenchi che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Tali assunzioni sono autorizzate:

per l'anno 1979 nella durata massima di duecentosettanta giorni, divisi in turni di novanta giorni ciascuno;

per l'anno 1980 nella durata massima di trecentosessanta giorni, divisi in turni di novanta giorni ciascuno.

Il periodo di servizio per ogni unità assunta non può superare il limite di novanta giorni complessivi come indicato nella lettera *b)* dell'art. 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 276.

Art. 2.

Le assunzioni di cui sopra decorreranno dal 1° aprile 1979, e dovranno essere effettuate nel rispetto dei limiti di tempo e delle modalità previste dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Le unità assunte con l'ultimo turno del 1980 non potranno comunque essere mantenute in servizio oltre il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 3.

Le domande di assunzione per lo svolgimento delle mansioni esecutive ed ausiliarie ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 276, devono essere presentate esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata alla Direzione generale degli affari generali e del personale per quanto concerne gli aspiranti che intendono prestare servizio presso la amministrazione centrale ed alle intendenze di finanza indicate in premessa — competenti per territorio — per coloro i quali intendono prestare servizio presso gli altri uffici.

Le suddette domande dovranno essere spedite agli uffici indicati al primo comma del presente articolo, a decorrere dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Presso gli uffici anzidetti, saranno istituiti appositi elenchi degli aspiranti alle assunzioni straordinarie, da compilarsi secondo le modalità previste dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Non saranno prese in considerazione le domande spedite prima del suddetto termine di decorrenza.

Il personale straordinario con mansioni esecutive e destinato ai servizi dell'amministrazione centrale, delle intendenze di finanza, del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle segreterie del contenzioso tributario, delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dovrà svolgere prevalentemente lavori di dattilografia.

Art. 4.

Le assunzioni straordinarie per lo svolgimento delle mansioni di operaio saranno disposte dalle intendenze di finanza interessate, per il tramite delle sezioni di collocamento competenti per territorio, nelle forme e con le modalità di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati.

Art. 5.

Al personale straordinario di cui al presente decreto spetta il trattamento economico, assistenziale e previdenziale, previsto dall'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Al pagamento delle competenze spettanti al predetto personale sarà provveduto mediante emissione di ordinativi diretti in favore del personale assegnato nell'amministrazione centrale e mediante emissione di ordini di accreditamento emessi in favore dei funzionari delegati dirigenti delle intendenze di finanza interessate per il personale assunto negli uffici dell'amministrazione finanziaria periferica.

Il relativo onere graverà sui capitoli 1017, 1018, 3411, 5301, 4601 e 3801 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli per l'anno finanziario del 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1979
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 339

Allegati: (*Omissis*).

Avvertenza: I contingenti di cui agli allegati da *A* ad *I* saranno pubblicati mediante affissione all'albo di ciascuna intendenza di finanza, limitatamente alla parte di competenza.

(2225)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Palermo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, presso il centro e per il posto sottoindicato:

centro universitario di calcolo . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

(2226)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Cassina Giampiero, nato a Bergamo il 13 ottobre 1946 . . punti 88 su 100
2. Piolatto Pier Giorgio, nato a Torino il 4 luglio 1946 . . . . » 85 »
3. Cigliati Giorgio, nato a Torino il 1° gennaio 1945 » 78 »
4. Parisi Aurella, nata a Mogadiscio (Somalia) il 5 gennaio 1941 . . . . » 75 »
5. Angrisano Errico, nato a S. Gennarello di Ottaviano (Napoli) il 25 gennaio 1927 . » 70 »
6. Mazzanti Mario, nato a Livorno il 18 maggio 1938 . » 70 »
7. Sisci Isidoro Santo, nato a Villapiana (Cosenza) il 1° novembre 1936 . . » 70 »
8. Zanframundo Nicola Crispino, nato a Castellana Grotte (Bari) il 14 dicembre 1943 . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 17 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1838)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale ed assicurazioni sociali, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di medicina legale ed assicurazioni sociali, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale ed assicurazioni sociali, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Conca Pierangelo, nato a Chiavenna il 24 agosto 1946 . . . . punti 80 su 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1842)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Milano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 170/SAN/MI/77 del 17 ottobre 1977, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Milano;

Visto il decreto n. 151/SAN/MI/78 dell'11 settembre 1978, concernente la nomina della commissione giudicatrice d'esame di detto concorso;

Visti gli atti del concorso e la relativa graduatoria;

Accertata la regolarità delle operazioni concorsuali;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Volpato Carlo . . . . punti 214,068

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e a quello del comune interessato.

Milano, addì 15 gennaio 1979

p. *Il presidente*: EBOLI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 14/SAN/MI/79 pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 170/SAN/MI/77 del 17 ottobre 1977, per il posto vacante di ufficiale sanitario del comune di Milano;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;
Visto il decreto di delega n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

Il prof. Carlo Volpato, nato a Portogruaro il 4 luglio 1924, è nominato ufficiale sanitario del comune di Milano con lo stato giuridico di cui agli articoli 37 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Il predetto percepirà lo stipendio stabilito dall'amministrazione comunale di Milano ed assumerà servizio nel proprio ufficio presso il palazzo comunale, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto ed espleterà il periodo di prova ai sensi dell'art. 37 del sopracitato regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il presente provvedimento sarà trasmesso anche al sindaco di Milano per quanto di sua competenza e verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Milano, dell'ufficio medico provinciale di Milano e del comune interessato.

Milano, addì 15 gennaio 1979

p. *Il presidente*: Eboli

(2057)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di pediatria chirurgica;

un posto di assistente della divisione di pneumologia;

un posto di assistente della divisione di medicina infettivi;

due posti di assistente della divisione di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(712/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina geriatrica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina geriatrica (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(713/S)

OSPEDALE ORTOPEDICO « E. ALBANESE » DI PALERMO

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente, in Palermo.

(716/S)

OSPEDALE CIVILE DI SESTRI LEVANTE

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sestri Levante (Genova).

(717/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI S. VITO AL TAGLIAMENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in S. Vito al Tagliamento (Pordenone).

(747/S)

OSPEDALI « S. GIOVANNI » DI ROMA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Roma.

(746/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1978, n. 25.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1976, n. 10: « Disciplina dell'imposta di soggiorno ».

(*Pubblicata nel numero straordinario al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 68 *del* 30 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, è sostituito dal seguente:

« L'imposta di soggiorno di cui al presente titolo è dovuta da coloro che non sono registrati nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, ma vi dimorano temporaneamente in qualità di ospiti di alberghi, pensioni, locande, camere ammobiliate, case per ferie, campeggi, foresterie, ed assimilati, per ogni giorno di effettiva dimora e comunque per un tempo che non eccede i novanta pernottamenti consecutivi nello stesso anno solare e nel medesimo esercizio.

Sono sostituti d'imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del debitore sostituito, i titolari degli esercizi alberghieri ed extralberghieri, di cui al primo comma ».

Art. 2.

Dopo il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, è inserito il seguente:

« Gli appartamenti e le camere ammobiliati, di cui al punto 2) del primo comma, che, ai sensi delle leggi delle province di Trento e di Bolzano, sono destinati all'esercizio di attività agrituristica, sono considerati appartenenti alla quarta categoria ».

Il terzo comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

« L'obbligo della corresponsione dell'imposta di cui al presente titolo sorge con il giorno d'arrivo dell'ospite e perdura fino al raggiungimento, nel corso dell'anno solare, di un massimo di novanta pernottamenti consecutivi nello stesso esercizio ».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Il comune, sentito l'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo e, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi provinciali, sentite le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, le pro loco, nonchè, in ogni caso, le associazioni locali degli albergatori, può apportare alle tariffe di cui all'articolo precedente aumenti fino alla misura massima complessiva del cinquanta per cento. Dette variazioni possono essere limitate anche a singoli periodi dell'anno o a determinate zone del territorio comunale.

Gli aumenti delle tariffe devono essere deliberati dal consiglio comunale entro il trenta giugno e sono applicati a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale le deliberazioni sono divenute esecutive ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Il rimanente ottanta per cento spetta all'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo. Fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, spetta:

nel territorio ove esista l'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, a questa direttamente;

negli altri territori alle associazioni pro loco, riconosciute dalla giunta provinciale, ove esistano ».

E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 5.

I numeri 1), 4) e 7) dell'art. 6 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:

« 1) per i pernottamenti di coloro che dimorano nel comune, per prestazioni di lavoro dipendente e ciò sia dimostrato da attestazione del datore di lavoro »;

« 4) per i pernottamenti, non superiori a cinque giorni, delle comitive scolastiche di almeno dodici persone, organizzate direttamente da istituti scolastici, anche stranieri »;

« 7) per i pernottamenti dei parenti e degli affini di primo e secondo grado dei datori di alloggio negli immobili di cui all'art. 2 ».

Art. 6.

Dopo il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, è inserito il seguente:

« Il comune può delegare le funzioni di accertamento allo ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo ».

Il secondo comma dell'articolo medesimo è sostituito dal seguente:

« Per gli adempimenti previsti al primo comma, sono attribuiti al personale degli enti nello stesso indicati i necessari poteri di accesso, di ispezione e di verifica, nei locali degli esercizi di cui al presente titolo. Per l'esercizio di tali poteri i soggetti incaricati devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indichi lo scopo, rilasciata dal sindaco o da un suo delegato. Tuttavia, per l'accesso nelle stanze o negli appartamenti destinati ad abitazione esclusiva dei singoli ospiti e dagli stessi occupati, è necessaria altresì l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, quando manchi il consenso degli ospiti medesimi ».

Art. 7.

L'art. 8 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, è sostituito dal seguente:

« I titolari degli esercizi di cui all'art. 2, in qualità di sostituti d'imposta dell'ospite, devono pagare all'esattore comunale, entro il decimo giorno del mese successivo a quello cui l'imposta si riferisce, l'importo complessivo dell'imposta di soggiorno, commisurata al numero dei pernottamenti, secondo la tariffa di cui all'art. 3.

L'esattore provvede alla ripartizione ed al versamento delle quote spettanti al netto dell'aggio, agli enti di cui al precedente art. 5.

In caso di parziale o mancato pagamento della imposta, entro il termine di cui al primo comma, si applica l'art. 9 ».

Art. 8.

L'art. 9 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Decorso il termine utile per il pagamento, i titolari degli esercizi di cui al precedente art. 2 che non hanno pagato in tutto o in parte l'imposta, sono obbligati a corrispondere, sulla somma non pagata, una indennità di mora pari al dieci per cento del debito, se il pagamento è eseguito entro il ventesimo giorno del mese in cui è dovuto, e al venti per cento, se il pagamento è effettuato oltre il ventesimo giorno e comunque entro l'ultimo giorno del mese in cui esso è dovuto.

L'indennità di mora deve essere versata, unitamente all'imposta dovuta, direttamente all'esattore comunale.

Trascorsi i termini previsti al primo comma, i titolari degli esercizi di cui al precedente art. 2 che non hanno pagato in tutto o in parte l'imposta e l'eventuale indennità di mora, sono obbligati al pagamento di un importo comprendente l'ammontare dell'imposta evasa e una somma di eguale entità a titolo di sanzione amministrativa. Il pagamento tardivo dell'imposta senza l'indennità di mora è considerato, a tale fine, versamento parziale.

In tale ipotesi il comune notifica apposito avviso di accertamento nel quale è indicato l'importo dovuto ai sensi del comma precedente, con la precisazione che, ove venga provveduto al versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, l'importo della sanzione amministrativa è ridotto del venti per cento.

Avverso l'avviso di accertamento è ammesso entro il termine di cui al comma precedente, ricorso alla giunta comunale. Essa decide in legittimità ed in merito entro i successivi quarantacinque giorni.

La decisione sul ricorso, assunta con deliberazione della giunta comunale, è notificata all'interessato. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione del ricorso, senza che la giunta comunale abbia comunicato la propria decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile, entro i quarantacinque giorni successivi, il ricorso di cui al comma seguente.

Avverso la decisione della giunta comunale è ammesso ricorso, entro quarantacinque giorni dalla notificazione della decisione stessa, alla giunta provinciale, la quale decide pure in legittimità ed in merito, sentito per iscritto il comune. La decisione della giunta provinciale è definitiva ed è notificata all'interessato ed al comune.

All'importo di cui al primo comma si applicano, per quanto concerne la spettanza e la devoluzione, i criteri contenuti nell'articolo 5 ».

Art. 9.

Dopo l'art. 9 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, è aggiunto il seguente art. 9-*bis*:

Art. 9-*bis* (*Obblighi dell'esattore*). — « L'esattore è tenuto a versare agli enti destinatari dell'imposta gli importi incassati in via diretta a titolo d'imposta, d'indennità di mora o di sanzione amministrativa, entro il giorno quindici di ciascun mese relativamente ai pagamenti ricevuti entro il decimo giorno del mese, ed entro il giorno cinque del mese successivo per i pagamenti ricevuti tra l'undicesimo giorno e la fine del mese ».

Art. 10.

L'art. 10 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Gli importi, dovuti a titolo d'imposta e di sanzione amministrativa, accertati e non pagati nel termine fissato al quarto comma dell'art. 9, sono riscossi esclusivamente mediante ruoli da parte dell'esattore comunale, il quale provvede alla ripartizione ed al versamento delle quote spettanti, al netto dell'aggio, agli enti di cui al precedente art. 5.

Il ruolo, da porsi in pagamento con l'obbligo del non riscosso per riscosso, contiene i nomi dei contribuenti per ordine alfabetico e indica per ciascuno di essi le generalità, il domicilio fiscale, il periodo d'imposta, i pernottamenti accertati, la categoria ai sensi del precedente art. 3, nonchè l'ammontare della relativa imposta e della sanzione amministrativa.

I ruoli sono approvati dalla giunta comunale entro il quindici febbraio e il quindici luglio di ogni anno. Il presidente della giunta provinciale, previo accertamento della loro conformità alle disposizioni di legge, appone ai ruoli il visto di esecutorietà.

Qualora nello stesso comune operino più enti locali aventi compiti istituzionali in materia di turismo, la giunta comunale approva distinti ruoli in relazione alla spettanza dell'imposta a ciascuno di essi.

Sono iscritte a ruolo a titolo definitivo le imposte corrispondenti ad accertamento contro il quale non sia stato prodotto ricorso o quando sullo stesso si è avuto pronuncia definitiva ai sensi dell'art. 9, nonchè le relative sanzioni amministrative.

Sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli i due terzi dell'imposta corrispondenti ad accertamenti notificati, quando contro gli stessi penda ricorso ».

Art. 11.

L'art. 11 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Le imposte iscritte nei ruoli sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno dieci del mese di aprile e giugno per i ruoli di febbraio, e dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio ».

Art. 12.

Il primo e il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:

« Il ruolo è consegnato almeno trenta giorni prima della scadenza della prima rata all'esattore il quale ne rilascia ricevuta. Con la consegna il ruolo diventa esigibile ».

« Per l'ulteriore procedura si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette" ».

Art. 13.

L'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Si considerano "a scopo turistico" i soggiorni effettuati per scopi diversi da quelli di lavoro ».

Art. 14.

L'art. 14 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, è sostidal seguente:

« Le ville, gli appartamenti e gli alloggi sono classificati in quattro categorie. Per gli stessi sono previste una imposta base riferita alla categoria e una imposta aggiuntiva, commisurata per categoria e per superficie utile di ogni unità abitativa, secondo la seguente tariffa:

Prima categoria:		
imposta base	L.	70.000
imposta aggiuntiva:		
da mq. 0 fino a mq. 80	»	200 al mq.
da mq. 0 fino a mq. 150	»	300 al mq.
da mq. 0 ad oltre i mq. 150	»	400 al mq.
Seconda categoria:		
imposta base	L.	40.000
imposta aggiuntiva:		
da mq. 0 fino a mq. 80	»	140 al mq.
da mq. 0 fino a mq. 150	»	200 al mq.
da mq. 0 ad oltre i mq. 150	»	250 al mq.
Terza categoria:		
imposta base	L.	20.000
imposta aggiuntiva:		
da mq. 0 fino a mq. 80	»	100 al mq.
da mq. 0 fino a mq. 150	»	120 al mq.
da mq. 0 ad oltre i mq. 150	»	150 al mq.
Quarta categoria:		
imposta base	L.	5.000
imposta aggiuntiva:		
da mq. 0 fino a mq. 80	»	35 al mq.
da mq. 0 fino a mq. 150	»	50 al mq.
da mq. 0 ad oltre i mq. 150	»	80 al mq.

Tali imposte si riferiscono all'intero anno solare e si applicano indipendentemente dal numero delle persone che abbiano dimorato negli alloggi e dal numero dei pernottamenti nei medesimi.

Per le unità abitative site in immobili dichiarati di interesse artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, è considerata, ai fini dell'applicazione dell'imposta, una superficie massima di mq 200.

Per superficie utile si intende la superficie di pavimento dei singoli vani dell'unità abitativa, esclusi i balconi, le terrazze, le scale, le cantine e soffitte non abitabili.

Limitatamente agli alloggi presi in locazione o in comodato l'imposta derivante dall'applicazione della tariffa, è commisurata al periodo di effettivo uso degli stessi in ragione di un novantesimo al giorno. In ogni caso l'imposta annua non può essere inferiore al terzo dell'importo previsto, nè superiore all'intero.

Qualora gli alloggi siano adibiti, nel corso dell'anno solare, ad uso proprio, nonché ad uso di terzi a titolo di locazione o di comodato, l'imposta è applicata come se gli immobili stessi fossero stati usati esclusivamente dai proprietari o dagli usufruttuari.

L'assegnazione dei singoli alloggi ad una determinata categoria ai fini dell'applicazione dell'imposta, viene effettuata, entro il 31 gennaio di ogni anno, con deliberazione della giunta comunale, sentito l'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo e, fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, sentite le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e le pro loco; tale assegnazione deve tener conto dell'attrezzatura turistica della località, della ubicazione.

della qualità e delle dotazioni dell'immobile. La deliberazione di assegnazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del comune. Un estratto della deliberazione, divenuta esecutiva, è notificato agli interessati.

Contro la deliberazione della giunta comunale è ammesso ricorso alla giunta provinciale, per motivi di legittimità e di merito. Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione della deliberazione, tramite il comune direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo la data di spedizione vale quale data di presentazione. Il comune entro venti giorni dal ricevimento, deve trasmettere il ricorso alla giunta provinciale unitamente a copia della deliberazione di classificazione riportante gli estremi di notifica al ricorrente e a motivate osservazioni. Ove il ricorso venga presentato direttamente alla giunta provinciale, quest'ultima ne invia, ai fini di cui sopra, copia al comune.

La deliberazione della giunta provinciale è comunicata allo interessato e al comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti qualora, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione, non sia stata comunicata al ricorrente la decisione ».

Art. 15.

L'art. 15 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Il comune, sentito l'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo e, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi provinciali, sentite le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, o le pro loco, nonchè, in ogni caso, le associazioni locali degli albergatori, può apportare alle tariffe di cui all'articolo precedente aumenti fino alla misura massima complessiva del cinquanta per cento. Dette variazioni possono essere riferite anche a determinate zone del territorio comunale, in relazione al grado di sviluppo turistico.

Gli aumenti delle tariffe devono essere deliberati dal consiglio comunale entro il trenta giugno e sono applicati a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale le deliberazioni sono divenute esecutive ».

Art. 16.

Il secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Il rimanente ottanta per cento spetta all'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo. Fino a quando non sia diversamente disposto con leggi provinciali, spetta:

nel territorio ove esista l'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, a questa direttamente;

negli altri territori, alle associazioni pro loco, riconosciute dalla giunta provinciale, ove esistano ».

Art. 17.

Il primo comma dell'art. 19 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, è sostituito dal seguente:

« L'imposta e le relative sanzioni amministrative, sono riscosse, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, esclusivamente mediante ruoli dall'esattore comunale, il quale provvede alla ripartizione e al versamento delle quote spettanti, al netto dell'aggio, agli enti di cui al precedente art. 16 ».

Il quinto comma dell'articolo medesimo è sostituito dal seguente:

« I ruoli sono approvati dalla giunta comunale entro il quindici luglio ed entro il quindici febbraio di ogni anno. Il presidente della giunta provinciale, previo accertamento della loro conformità alle disposizioni di legge, appone il visto di esecutorietà ».

E' aggiunto all'articolo medesimo il seguente comma:

« Qualora nello stesso comune operino più enti locali aventi compiti istituzionali in materia di turismo, la giunta comunale approva distinti ruoli in relazione alla spettanza dell'imposta a ciascuno di essi ».

Art. 18.

Il primo comma dell'art. 21 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Le imposte iscritte nei ruoli sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno dieci dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio, e dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio ».

Il secondo comma dell'articolo medesimo è abrogato.

Art. 19.

Il primo e secondo comma dell'art. 23 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:

« Il ruolo è consegnato almeno trenta giorni prima della scadenza della prima rata all'esattore, il quale ne rilascia ricevuta. Con la consegna il ruolo diventa esigibile.

Per l'ulteriore procedura si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette" ».

Art. 20.

Dopo l'art. 23, e nel titolo terzo della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, la denominazione del quale è così modificata: « Norme generali, transitorie e finali », sono aggiunti i seguenti articoli 23-*bis*, 23-*ter*, 23-*quater*:

Art. 23-*bis* (*Aggio di riscossione*). — « Per le riscossioni effettuate ai sensi della presente legge, sia mediante versamenti diretti sia mediante ruoli, l'esattore comunale è retribuito con un aggio a carico degli enti destinatari dell'imposta.

L'aggio è determinato con deliberazione della giunta regionale e non può essere inferiore all'aggio medio percepito dagli esattori nel territorio della Regione per le riscossioni mediante ruoli ».

Art. 23-*ter* (*Delegazione del gettito dell'imposta*). — « A garanzia dei mutui contratti con istituti di credito per far fronte ad inziative in materia di turismo, gli enti locali aventi compiti istituzionali in materia di turismo, possono rilasciare delegazioni sul gettito delle imposte di soggiorno loro spettanti, entro il limite massimo dell'ottanta per cento, calcolato sulla media degli incassi dell'ultimo biennio ».

Art. 23-*quater* (*Regolamento di esecuzione*). — « Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i termini e le modalità di applicazione dell'imposta di cui al titolo II ».

Art. 21.

Norma transitoria

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle controversie, derivanti dall'applicazione della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Art. 22.

Norma transitoria

I ricorsi contro le decisioni delle giunte provinciali, presentati alla giunta regionale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 14 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere decisi dalla giunta regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 29 novembre 1978

MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(916)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790690)